

Il coinvolgimento di Verdi nel delitto è tratto dalla Pubblica Accusa sulla scorta di due dichiarazioni: quelle di Del Blu e quelle di Neri; nessun altro collaboratore fa menzione di questo imputato, peraltro incensurato e apparentemente estraneo a circuiti criminali.

Ebbene, a giudizio di chi scrive le propalazioni in atti – sopra illustrate – non sono sufficienti a provare al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'imputato; in particolare quelle di Neri non costituiscono idoneo riscontro a quelle del Del Blu.

Si deve a questo punto evidenziare che le dichiarazioni del Del Blu appaiono, sul punto, decisamente più dettagliate, precise e costanti rispetto a quelle del coimputato.

Il che porta ad affermare con riguardo al suo narrato, non solo un'elevata credibilità soggettiva, ma anche un alto grado di attendibilità intrinseca.

Il Del Blu ha infatti inserito sin dall'inizio il Verdi tra gli "specchietti" dell'agguato, mostrando di conoscerlo bene, e dunque di non aver fatto un nome a caso e di non essere con riferimento a tale ricordo confuso o poco lucido; ne indica con precisione le parentele – *cognato di Gialli* – la professione – *fa il fabbro in Casal di Principe* – e l'abitazione – *abita a [redacted], accanto all'abitazione di Gialli dove*

Egli evidentemente se ne fidava al punto di aver specificamente richiesto il suo aiuto per individuare la vittima, attestando anche di aver avuto contatto visivo con la sua auto nelle fasi immediatamente antecedenti all'esecuzione (*"mi trovai proprio dietro all'autovettura del Verdi"*).

*che a sua volta precedeva quella degli esecutori dell'omicidio e assistetti alla fase finale dell'esecuzione*). Egli indicava con precisione il modello di autovettura utilizzata nell'occasione del Verdi, una Fiat Tipo bianca targata "Modena", che *"utilizzava sia per uso privato che per il lavoro"*, indicando con altrettanta

accuratezza le altre due auto utilizzate: una VW Golf a tre porte bianca a bordo della quale viaggiava lui, e la Lancia Thema scura a bordo della quale viaggiava il gruppo di fuoco.

Di contro i ricordi di Neri sul punto appaiono meno nitidi.

In primo luogo egli dice di non conoscere neppure il nome di colui che definisce "un altro ragazzo" e che sapeva solo fare di professione il fabbro (*"Posso dire che vi era anche un altro ragazzo che si è occupato di fare da specchietista, di cui però non conosco l'identità, lo stesso girava sempre per identificare il Rossi"*). Non ricordo chi tra il Del Blu o il Gialli mi disse che questo ragazzo era una brava persona e faceva il fabbro) non avendolo peraltro più utilizzato per altri eventi omicidiari.

Inoltre, a differenza del Del Blu, il Neri indica il soggetto identificabile nel Verdi come un generico "specchietista" senza specificarne la condotta; anzi, riferisce che egli "girava sempre per identificare il Rossi" ma a suo dire sarebbe stato il Gialli – e non il – a fare da battistrada al gruppo di fuoco da lui composto, alla guida di una Fiat Tipo: *"il Gialli ci fece da battistrada con la propria autovettura, se non ricordo male mi sembra fosse una Fiat Tipo"*.

Ebbene, non si può in questa sede sottacere l'evidente maggiore attendibilità intrinseca del narrato del Del Blu rispetto a quello del Neri.

La precisione del racconto e di elementi di dettaglio è confortata anche dagli esiti delle attività di indagine della PG operante la quale, oltre ad accertare la professione del Verdi, ha verificato anche come all'epoca egli utilizzasse una Fiat Tipo targata "Modena" (da accertamenti in Banca dati in uso alle FFPP risultava controllato in data 29.6.2001 a bordo di una tipo tg. MO838190).

E tuttavia, pur ribadendosi la sussistenza degli elementi della credibilità e dell'attendibilità intrinseca per il collaboratore Del Blu, le sue dichiarazioni non sono supportate – a giudizio di chi scrive – da adeguati riscontri individualizzanti.

Tali non possono essere infatti considerate le dichiarazioni del Neri; e ciò non solo e non tanto per la loro genericità e per la loro non perfetta sovrapponibilità con quelle del cdg coimputato, quanto soprattutto per il fatto che le stesse intervengono solo nel 2017, a distanza di dieci anni dalle prime rivelazioni fornite sull'omicidio e dopo almeno sei verbali intermedi in cui egli non aveva mai fatto menzione del Verdi o di un soggetto con esso identificabile.

Ciò, ovviamente, pone degli interrogativi sull'autonomia genetica delle chiamate, non potendosi escludere contatti tra le cd. "fonti dirette" che potrebbero essersi alimentate l'un l'altra (magari inconsapevolmente), così creando un flusso di informazioni "circolare", che, sulla scorta dei criteri giurisprudenziali sopra esposti in materia di valutazioni delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, non consente di ritenere provata – al di là di ogni ragionevole dubbio – la responsabilità penale di Verdi in ordine alle condotte ascrittegli.

Il Verdi deve essere pertanto assolto per non aver commesso il fatto.